

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Prov. di LECCE

Legge 494/93
PIANO COMUNALE DELLE COSTE
Del. G.R.Pugliese n°319/2001

Progettista

Ing. Pierluigi FERRARO

Allegato C

Anno 2002

visto:

REGIONE PUGLIA

Assessorato al Demanio Marittimo
e Affari Generali

PROCEDURE CONCESSORIE

Sindaco

Giovanni PISANO'

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo.
Art.105, comma II, lett. L. D.Lg.vo n.112 del 30.03.1998.
Rapporti tra Regione e Comune.

L'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni amministrative, limitatamente alle Concessioni, dal 1° Luglio 2002 è attribuita ai Comuni Costieri. Pertanto sino all'approvazione del Piano di utilizzo delle Aree Demaniali vanno osservate le seguenti direttive.

L'attività istruttoria dei Comuni si sviluppa nei seguenti adempimenti:

- 1- **La domanda di nuove concessioni** prevista dall'art. 6 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, **in carta legale**, deve essere indirizzata alla Regione Puglia- Direzione del Demanio Marittimo- e trasmessa (depositata o inviata per posta) al Comune territorialmente interessato; copia di detta istanza, in carta semplice e senza alcun documento allegato, viene trasmessa alla Direzione regionale del Demanio.
- 2- **La domanda deve specificare** l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale per la durata di un anno. Deve essere corredata da estratto di mappa e certificato catastale, da relazione tecnica delle opere da eseguire (opere precarie e facile rimozione), da un elaborato grafico in scala 1:500 sul quale indicare lo stato dei luoghi interessati, la particella demaniale richiesta unitamente a quelle limitrofe, i suoi confini, la linea del normale battente del mare, l'orientamento geografico. Inoltre dovranno essere evidenziati con disegno e apposita legenda, la superficie che s'intende occupare con le opere e con l'area libera asservita. I particolari delle opere e degli impianti da realizzare saranno riportati su elaborati in scala 1 :100.
- 3- **Il Comune**, previa verifica della situazione amministrativa dell'area demaniale richiesta, **chiede alla regione- Direzione del Demanio- " l' Autorizzazione"** allo svolgimento dell'attività istruttoria. A tal fine, trasmette alla struttura regionale copia dell'istanza pervenuta corredata di parere circa l'accogliibilità della stessa, con riferimento in particolare alla situazione urbanistica, paesaggistica ed agli aspetti della tutela ambientale della zona richiesta ed alle indicazioni e/o previsioni del redigendo Piano Comunale delle Coste.
- 4- **La regione- Direzione demanio Marittimo-**, sulla base della documentazione inviata e del parere del Comune, **autorizza l'avvio dell'istruttoria formale**,

- ai fini del rilascio della " concessione" o respinge l'istanza, notificando al richiedente la formale decisione regionale.
- 5- **Conseguita l'autorizzazione** regionale all'avvio dell'istruttoria, il Comune provvede a:
 - pubblicare l'istanza ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del C.d.N.
 - attivare il relativo procedimento, ponendo a carico del richiedente , ai sensi dell'art. 11 del regolamento richiamato, le relative spese ed a richiedere i pareri del Genio Civile Regionale, dell'Agenzia del Demanio e dell'Autorità Doganale, così come previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento del C.d.N.
 - 6- **Ultimata l'istruttoria con esito favorevole** al richiedente, il Comune avrà cura di trasmettere tutta la documentazione pervenuta unitamente ai pareri di competenza, alla Direzione regionale del demanio marittimo, con uno schema di "titolo concessorio" sottoscritto dal concessionario, nel quale deve essere espressamente prevista una clausola che impegna il concessionario sin dalla sottoscrizione, mentre non vincola l'amministrazione concedente fino a quando la concessione stessa non è stata formalmente approvata.
 - 7- **L'atto originale di Concessione** è adottato in doppio originale dall'Assessore Regionale al ramo o , se delegato, dal Dirigente del Settore Demanio Marittimo. Un esemplare dell'atto concessorio è annotato su apposito registro a cura del Settore Demanio marittimo, ed altro originale viene trasmesso al Comune interessato, per la registrazione presso l'Ufficio del registro e la consegna al concessionario.
 - 8- **Il rinnovo di precedenti** concessioni che non comportino modifiche è disposte direttamente dal Comune, previa autorizzazione della regione.
 - 9- **Al Comune compete anche l'attività istruttoria** nel caso di concorso di più domande interessanti la stessa area demaniale, procedendo sia alla comparazione che allo svolgimento della licitazione privata ex art. 37 C.d.N. La licitazione privata deve essere espletata con offerte segrete al rialzo rispetto al canone determinato per la concessione della stessa dimensione di area demaniale.
 - 10- Gli atti concessori, anche in sede di rinnovo, devono essere adottati utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla Regione, sulla base di quelli approvati dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
 - 11- **I canoni per il rilascio** ed il rinnovo di concessioni sono determinati, in via provvisoria, in attesa dell'approvazione del Piano regionale, in sede di adozione dell'atto concessorio.
 - 12- Le presenti direttive decorrono dal 1° Luglio 2001 e cesseranno di avere efficacia all'emanazione di disposizioni regionali conseguenti alla approvazione del Piano regionale di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime.

ULTERIORI DIRETTIVE REGIONALI

Le variazioni oggettive delle concessioni in vigore, che riguardano interventi di piccola entità per l'adempimento degli obblighi di legge o per una migliore funzionalità dell'esercizio nell'ambito dell'area concessa, sono assentite in conformità della convenzione. Mentre le modifiche sostanziali della parte oggettiva delle concessioni in vigore, sia nell'ambito dell'area concessa che per l'ampliamento della stessa, comportano il rilascio di concessione suppletiva, previa istruttoria da parte della Regione.

L'attività istruttoria autorizzata dalla regione Puglia per l'anno 2001 e non conclusa con il rilascio del relativo provvedimento concessorio regionale potrà essere validata per l'anno 2002 senza alcuna ulteriore documentazione, purché rimangano invariati i contenuti oggettivi della stessa. Lo stesso dicasi per le domanda di concessione avanzate nell'anno 2001 per l'esercizio dello stesso anno e non ancora oggetto di istruttoria, purché integrate da apposita dichiarazione attestante l'interesse a conseguire la concessione per il 2002.

Le concessioni consentite, nelle more dell'approvazione del PUC, sono quelle a titolo precario e provvisorio, per utilizzo balneare richieste per un anno, che comportino opere di facile rimozione, che siano garantite da apposita polizza fidejussoria per il completo ripristino dello stato dei luoghi e che siano subordinate alla disponibilità di aree limitrofe destinate alla libera balneazione. Il tutto sempre subordinato alla preventiva licenza edilizia, se prevista, ed alle disposizioni della L.R. n. 11/1999. Costituiscono titolo di preferenza le richieste di nuova concessione per aree demaniali marittime il cui utilizzo balneare sia in rapporto di strumentalità con la retrostante area di proprietà privata dello stesso richiedente. In ogni caso è da prevedersi la disponibilità di servizi minimi che dovranno comprendere almeno quelli igienici differenziati anche per disabili (L.104/92) ed eventualmente cabine e/ spogliatoi con docce, oltre a servizi di vendita di cibi e bevande nel rispetto della L.R. n.11/1999. Tali strutture se realizzate su aree demaniali dovranno avere carattere strettamente precario e provvisorio, essere rimosse alla scadenza della concessione e potranno impegnare complessivamente il 5% della superficie demaniale richiesta e, comunque, non superare il limite di 100 mq. coperti.

Sono anche accoglibili, in deroga alla direttiva generale di salvaguardia, le istanze per il rilascio di concessioni di aree demaniali marittime di limitata entità utili all'installazione di chioschi per la vendita di bibite e bevande analcoliche, con intervallo non inferiore ad 1Km lungo i litorali destinati alla balneazione.

Eventuali richieste di sdemanializzazione ed alienazione od concessione di aree demaniali costituenti superfici residuali, che non consentono l'utilizzo funzionale al pubblico interesse saranno singolarmente valutate, riconoscendo titolo di preferenza agli Enti pubblici interessati.

Il parere preliminare circa l'accoglibilità da parte dei Comuni dell'istanza pervenuta, deve essere sostenuto da specifiche ed obbiettive motivazioni.